



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 9 dicembre 2011 (22.12)
(OR. en)**

18437/11

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0410 (CNS)**

**GROENLAND 1
PTOM 57
PECHE 393
FIN 1042
ENV 954
EEE 60**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	9 dicembre 2011
n. doc. Comm.:	COM(2011) 846 definitivo
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio sulle relazioni fra l'Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2011) 846 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 7.12.2011
COM(2011) 846 definitivo

2011/0410 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**sulle relazioni fra l'Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di
Danimarca, dall'altro**

{SEC(2011) 1484 definitivo}
{SEC(2011) 1485 definitivo}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Prima del 1982 la Groenlandia, in quanto parte della Danimarca, era considerata territorio dell'Unione europea (UE) e le sue acque erano quindi accessibili alle navi dell'UE per la pesca. Nel 1982 la Groenlandia ha deciso di uscire dall'UE ma ne è rimasta associata in qualità di paese e territorio d'oltremare (PTOM) grazie al trattato sulla Groenlandia, nel quale si sottolineava la necessità di mantenere le strette relazioni tra le due parti, con particolare riguardo per le esigenze di sviluppo della Groenlandia e i diritti di pesca dell'UE.

Il 13 marzo 1984 è stato firmato un accordo nel settore della pesca. A seguito della revisione intermedia del Quarto protocollo in materia di pesca, il Consiglio europeo (nel 2003) ha concluso che un tale accordo avrebbe dovuto tener conto dell'importanza della pesca e dei problemi di sviluppo strutturale in Groenlandia. Nella dichiarazione congiunta tra l'UE, la Groenlandia e la Danimarca sono stati definiti gli obiettivi comuni di un nuovo partenariato e sono state poste le basi politiche della decisione 2006/526/CE del Consiglio, che stabilisce il quadro della cooperazione tra le parti per il periodo 2007-2013. Il partenariato, così come definito nella decisione 2006/526/CE del Consiglio, giunge al termine il 31 dicembre 2013.

Senza pregiudizio per il vigente accordo di partenariato UE-Groenlandia in materia di pesca, l'adozione di un nuovo strumento è giustificata dall'esigenza di far fronte a realtà quali la maggiore rilevanza geostrategica acquisita dalla Groenlandia, l'importanza dell'Artico per l'UE, la maggiore accessibilità della regione dovuta ai cambiamenti climatici e le debolezze strutturali del paese.

Il partenariato tra l'Unione europea, la Groenlandia e la Danimarca mira ad agevolare le consultazioni e il dialogo politico sugli obiettivi e gli ambiti di cooperazione stabiliti mediante la presente decisione. In particolare, scopo del partenariato è definire il quadro del dialogo politico su questioni di interesse comune per le parti, ponendo le basi per una cooperazione e un dialogo di vasta portata nei seguenti ambiti:

- questioni di portata globale come l'energia, i cambiamenti climatici e l'ambiente, le risorse naturali (comprese le materie prime ma esclusi i prodotti della pesca), il trasporto marittimo, la ricerca e l'innovazione;
- questioni relative all'Artico nei settori di interesse dell'Unione europea.

Gli obiettivi specifici del partenariato sono:

- assistere la Groenlandia nell'affrontare le sue principali sfide, che consistono segnatamente nel diversificare l'economia in modo sostenibile, nel migliorare le competenze della forza lavoro, anche dei ricercatori, e nel potenziare i sistemi di informazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- potenziare la capacità dell'amministrazione groenlandese di formulare e attuare in modo più efficace le politiche nazionali, in particolare nei nuovi ambiti di interesse comune individuati nel documento indicativo di programmazione per lo sviluppo sostenibile della Groenlandia (DPSS), di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

I settori di cooperazione del partenariato sono:

- (a) l'istruzione e la formazione, il turismo e la cultura;
- (b) le risorse naturali¹, incluse le materie prime;
- (c) l'energia, il clima, l'ambiente e la biodiversità;
- (d) la cooperazione internazionale nelle questioni della regione artica, quali il Consiglio dell'Artico, il trasporto marittimo e lo sfruttamento delle risorse naturali;
- (e) il sociale; la mobilità della forza lavoro; i sistemi di protezione sociale; le questioni di sicurezza alimentare;
- (f) la ricerca e l'innovazione in settori quali l'energia, i cambiamenti climatici, la resilienza alle catastrofi, le risorse naturali, incluse le materie prime, e l'uso sostenibile delle risorse biologiche.

L'UE e la Groenlandia devono affrontare insieme le sfide imposte dalle questioni globali, quali i cambiamenti climatici e l'ambiente, il trasporto marittimo, la ricerca e lo sviluppo, e il nuovo partenariato cercherà di rispondere a questa esigenza. Inoltre, il partenariato si prefigge di contribuire a risolvere i problemi di debolezza strutturale dell'economia groenlandese, fornendo il quadro appropriato per la formulazione e l'attuazione, da parte delle autorità competenti, di politiche volte alla diversificazione dell'economia.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Tra il 26 novembre 2010 e il 31 gennaio 2011 si è tenuta una consultazione pubblica, indetta dalla Commissione, sul futuro finanziamento dell'azione esterna dell'UE. La maggior parte di coloro che hanno risposto ha confermato che l'intervento finanziario dell'UE apporta un considerevole valore aggiunto nei principali ambiti politici sostenuti mediante gli strumenti finanziari dell'UE per l'azione esterna².

Oltre due terzi degli interpellati ritengono che gli interessi dell'UE siano sufficientemente presi in considerazione nell'ambito delle iniziative di azione esterna, le quali dovrebbero fondarsi maggiormente sui valori e i principi dell'UE, nonché sugli obiettivi di sviluppo dei paesi partner. Una vasta maggioranza degli interpellati è a favore di un aumento della flessibilità dei limiti geografici degli strumenti dell'UE, per rispondere alle sfide a carattere interregionale.

Sono state realizzate numerose valutazioni e analisi riguardo alla cooperazione dell'UE con i PTOM e le parti interessate sono state ulteriormente consultate. In tale contesto, la

¹ Nelle risorse naturali non sono inclusi i prodotti della pesca, i quali sono soggetti alle disposizioni di un altro accordo tra l'UE e la Groenlandia.

² Per esempio, promuovere la pace e la sicurezza, ridurre la povertà, fornire aiuti umanitari, investire nella stabilità e nella crescita dei paesi dell'allargamento e del vicinato, affrontare le sfide globali, promuovere i valori e le norme internazionali e dell'UE, sostenere la crescita e le competitività all'estero.

Commissione europea ha indetto una consultazione pubblica, svoltasi da luglio a ottobre 2008³, durante la quale, nel mese di ottobre, è stata organizzata una conferenza delle parti interessate a Bruxelles⁴. È stata inoltre intrapresa una revisione intermedia del partenariato UE-Groenlandia 2007-2013 (in corso di completamento) che valuta positivamente i risultati prodotti dallo strumento attuale.

Nel quadro della valutazione d'impatto commissionata ai fini di questo nuovo partenariato sono state prese in considerazione tre opzioni:

- (1) non sottoscrivere nessun partenariato con la Groenlandia;
- (2) mantenere lo status quo;
- (3) rivedere il partenariato tenendo conto dell'importanza geostrategica della Groenlandia nel contesto di questioni globali, quali il riscaldamento globale, le risorse naturali, comprese le materie prime, e una nuova attenzione della comunità internazionale nei confronti della Groenlandia, permettendo al contempo all'UE di proiettare interamente i suoi interessi e le sue politiche all'estero.

La presente proposta si fonda sulla terza opzione.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Gli articoli da 198 a 204 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) si applicano alla Groenlandia, fatte salve le disposizioni specifiche che figurano nel protocollo concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia, allegato al trattato (protocollo n. 34).

In un contesto globalizzato, diverse politiche interne dell'UE (cambiamenti climatici, ambiente, politica dell'Artico, energia, migrazione, materie prime, innovazione, ecc.) sono sempre più integrate nell'azione esterna dell'UE e, in linea con la comunicazione della Commissione "Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" e il TFUE, è necessario un rafforzamento reciproco delle azioni interne ed esterne dell'UE.

Questioni di portata globale come il crescente impatto dei cambiamenti climatici sulle attività umane e sull'ambiente, il trasporto marittimo, le risorse naturali, incluse le materie prime, nonché la ricerca e l'innovazione, hanno aumentato l'importanza geostrategica della Groenlandia. Inoltre, le preoccupazioni dell'UE relative all'Artico, tra cui figura l'impatto dei cambiamenti climatici, potrebbero essere affrontate meglio attraverso un nuovo e più forte partenariato con uno dei territori, scarsamente popolato ma di quasi le stesse dimensioni dell'Europa, situato nella regione artica.

³ http://ec.europa.eu/europeaid/how/public-consultations/index_en.htm

⁴ I risultati della consultazione pubblica sono sintetizzati nella comunicazione della Commissione del 6 novembre 2009. Tale comunicazione è stata oggetto di discussioni in occasione dell'8° e 9° forum PTOM/UE, svoltisi rispettivamente in marzo 2010 e marzo 2011.

La presente proposta è conforme alle disposizioni dell'articolo 5 del TFUE, nella misura in cui sono rispettati i principi di sussidiarietà e proporzionalità, e sollecita un'azione a livello dell'UE.

La Groenlandia beneficia ogni anno di un sostegno da parte della Danimarca che ammonta a circa 450 milioni di euro, il quale però è destinato al sistema groenlandese nel suo insieme e non a singole strategie. Il contributo dell'UE andrà invece a favore di strategie nazionali, avviate, adottate e attuate dal governo della Groenlandia, allo scopo di permettere un dialogo più ampio di interesse strategico per entrambe le parti.

Per quanto concerne la decisione di finanziamento, la modalità di aiuto principale sarà il sostegno al bilancio; tale modalità implica un dialogo costante sul settore o sui settori prioritari, selezionati nell'ambito delle strategie concordate per il periodo.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nella comunicazione della Commissione sul futuro quadro finanziario dell'Unione europea, nella rubrica 4 ("Ruolo mondiale dell'Europa"), alla voce "Altro", è incluso un importo di 217,8 milioni di EUR per il partenariato post 2013 con la Groenlandia.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulle relazioni fra l'Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 203,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo⁵,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato che modifica i trattati che istituiscono le Comunità europee per quanto riguarda la Groenlandia⁶ ("il trattato sulla Groenlandia"), entrato in vigore il 1° febbraio 1985, stabilisce che il trattato sul funzionamento dell'Unione europea non si applica più alla Groenlandia, ma che quest'ultima, in quanto parte di uno Stato membro, è associata all'Unione europea come uno dei paesi e territori d'oltremare (PTOM).
- (2) Nel preambolo, il trattato sulla Groenlandia dispone che dovrebbe essere istituito un regime che mantenga stretti e durevoli legami tra l'Unione e la Groenlandia e che tenga conto dei loro interessi reciproci, in particolare delle esigenze di sviluppo della Groenlandia, e che il regime applicabile ai PTOM, previsto nella parte quarta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, costituisce il quadro appropriato per tali relazioni.
- (3) A norma dell'articolo 198 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, scopo dell'associazione è promuovere lo sviluppo economico e sociale dei PTOM e instaurare strette relazioni economiche tra essi e l'Unione europea nel suo insieme. Ai sensi dell'articolo 204 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli articoli da 198 a 203 si applicano alla Groenlandia, fatte salve le disposizioni specifiche che figurano nel protocollo concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia, allegato al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (protocollo n. 34).

⁵ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁶ GU L 29 del 1° 2.1985, pag. 1. (2) GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

- (4) Le disposizioni per l'applicazione dei principi di cui agli articoli da 198 a 202 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sono esposte nella decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001⁷, modificata dalla decisione 2007/249/CE, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea ("Decisione sull'associazione d'oltremare"), che continua ad applicarsi alla Groenlandia alle condizioni ivi fissate.
- (5) Il Consiglio dell'Unione europea, riconoscendo l'importanza geostrategica della Groenlandia per l'Unione europea, nelle sue conclusioni del 24 febbraio 2003 sulla revisione intermedia del Quarto protocollo in materia di pesca fra la Comunità europea, il governo della Danimarca e il governo autonomo della Groenlandia, e riconoscendo lo spirito di cooperazione risultante dalla decisione dell'Unione di accordare lo statuto di territorio d'oltremare alla Groenlandia, ha convenuto sulla necessità di allargare e rafforzare i futuri rapporti tra l'UE e la Groenlandia, tenendo conto dell'importanza della pesca e della necessità di riforme strutturali e settoriali nel paese. Il Consiglio ha inoltre espresso il proprio impegno a fondare le future relazioni tra l'UE e la Groenlandia dopo il 2006 su un partenariato globale per lo sviluppo sostenibile, che includa un accordo specifico in materia di pesca, negoziato conformemente alle regole e ai principi generali per accordi di questo tipo.
- (6) L'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea da un lato e il governo della Danimarca e il governo autonomo della Groenlandia dall'altro, sancito dalla decisione 2006/1006/CE del Consiglio⁸, richiama lo spirito di cooperazione risultante dalla decisione della Comunità di accordare lo statuto di territorio d'oltremare alla Groenlandia.
- (7) La dichiarazione congiunta dell'Unione europea, del governo della Groenlandia e del governo della Danimarca del 2006 richiama gli stretti legami storici, politici, economici e culturali fra l'Unione europea e la Groenlandia e sottolinea l'esigenza di rafforzare ulteriormente il partenariato e la cooperazione tra le due parti.
- (8) L'UE deve costruire partenariati globali con i nuovi attori sulla scena internazionale, al fine di promuovere un ordine internazionale stabile e inclusivo, salvaguardare i beni pubblici globali, difendere gli interessi centrali dell'Unione, nonché farsi conoscere maggiormente in tali paesi.
- (9) Un partenariato UE-Groenlandia dovrebbe permettere di mantenere relazioni forti tra i partner e di rispondere alle sfide globali, sviluppando un programma proattivo e perseguendo interessi comuni, in linea con gli obiettivi della strategia Europa 2020 e la politica dell'Unione europea per l'Artico. Così facendo il partenariato consolida la credibilità e la coerenza della strategia Europa 2020, creando un nesso tra la promozione delle politiche interne, come la comunicazione sulle materie prime, e le attività di cooperazione con la Groenlandia.

⁷ La decisione attualmente in vigore è la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea (GU L 314 del 30.11.2001, pag.1). Decisione modificata dalla decisione 2007/249/CE (GU L 109 del 26.4.2007, pag. 33).

⁸ GU L 411 del 30.12.2006, pag. 27.

- (10) È opportuno che l'assistenza dell'Unione si concentri nei settori in cui ha maggiore incidenza, date le sue capacità di agire su scala mondiale e di rispondere a sfide globali quali l'eliminazione della povertà, lo sviluppo sostenibile e inclusivo o la promozione della democrazia a livello mondiale, il buon governo, i diritti umani e lo stato di diritto, il suo impegno affidabile e a lungo termine nel fornire assistenza allo sviluppo e il suo ruolo di coordinamento con gli Stati membri.
- (11) Occorre che il partenariato UE-Groenlandia costituisca un quadro per lo svolgimento di discussioni regolari su argomenti di interesse per l'Unione o la Groenlandia, come le questioni globali, rispetto alle quali lo scambio di punti di vista, e un'eventuale convergenza di idee e opinioni, potrebbe andare a vantaggio di entrambe le parti. Il crescente impatto dei cambiamenti climatici sull'attività umana e l'ambiente, il trasporto marittimo, le risorse naturali, incluse le materie prime e la ricerca e l'innovazione, sono questioni che richiedono dialogo e una cooperazione rafforzata.
- (12) Il sostegno finanziario dell'Unione, erogato attraverso il nuovo partenariato, dovrebbe conferire una prospettiva europea allo sviluppo della Groenlandia e contribuire a consolidare legami stretti e duraturi con questo territorio, rafforzando al contempo la posizione della Groenlandia in quanto avamposto dell'Unione, sulla base dei valori comuni e della storia che lega i due partner.
- (13) È opportuno che il sostegno finanziario dell'Unione per il periodo 2014-2020 si concentri su uno o al massimo due ambiti di cooperazione, per sfruttare quanto più possibile l'impatto del partenariato e permettere economie di scala, effetti di sinergia, maggiore efficacia e visibilità dell'azione dell'Unione.
- (14) La cooperazione dovrebbe garantire che gli apporti di risorse vengano concessi in maniera affidabile e regolare e siano inoltre flessibili e commisurati alla situazione della Groenlandia. A tal fine il sostegno al bilancio sarà utilizzato laddove risulti fattibile e appropriato.
- (15) Le norme finanziarie applicabili al bilancio annuale dell'Unione sono sancite in un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito "il regolamento finanziario"), cui è sempre necessario fare riferimento nella versione più recente e in vigore, insieme alle norme corrispondenti adottate dalla Commissione per la sua attuazione.
- (16) Gli interessi finanziari dell'Unione europea devono essere tutelati durante l'intero ciclo di spesa attraverso misure proporzionate, ivi comprese la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione degli illeciti, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni. Tali misure saranno eseguite in conformità agli accordi applicabili, conclusi con organizzazioni internazionali e paesi terzi.
- (17) I documenti di programmazione e le misure finanziarie necessarie all'attuazione della presente decisione, devono essere adottati conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla

Commissione⁹. Tenuto conto della loro natura, soprattutto del loro carattere di orientamento politico o della loro incidenza sul bilancio, questi atti di esecuzione devono, in linea generale, essere adottati secondo la procedura d'esame, tranne per le misure tecniche di esecuzione aventi una portata finanziaria limitata.

- (18) Il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea deve essere delegato alla Commissione per l'adozione di norme specifiche che completano la presente decisione. È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca una trasmissione simultanea, corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Parte prima

DISPOSIZIONI GENERALI CHE REGOLANO LE RELAZIONI TRA UNIONE EUROPEA E GROENLANDIA

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il partenariato tra Unione europea, Groenlandia e Danimarca mira a preservare legami stretti e duraturi tra i partner, promuovendo al contempo lo sviluppo sostenibile della società groenlandese.
2. Il partenariato riconosce la posizione geostrategica della Groenlandia nella regione artica, le questioni legate alla prospezione e allo sfruttamento delle risorse naturali, incluse le materie prime, e garantisce una cooperazione rafforzata e il dialogo politico in questi ambiti.

Articolo 2

Principi generali del partenariato

1. Il partenariato tra Unione europea, Groenlandia e Danimarca facilita le consultazioni e il dialogo politico sugli obiettivi e sugli ambiti di cooperazione definiti nella presente decisione.
2. In particolare, il partenariato definisce il quadro del dialogo politico su questioni di interesse comune per entrambe le parti, ponendo le basi per una cooperazione e un dialogo di vasta portata in settori quali:

⁹ GU L 55 del 28.2.2011 pagg. 13-18.

- questioni di portata globale come l'energia, i cambiamenti climatici e l'ambiente, le risorse naturali, comprese le materie prime, il trasporto marittimo, la ricerca e l'innovazione;
 - questioni relative all'Artico nei settori di interesse dell'Unione europea.
3. Nell'attuazione della presente decisione è garantita la coerenza con altri ambiti dell'azione esterna e con altre politiche pertinenti dell'UE. A tal fine, le misure finanziate nell'ambito della presente decisione sono programmate sulla base delle politiche di cooperazione dell'UE definite in strumenti quali accordi, dichiarazioni e piani d'azione, e conformemente alle strategie di cooperazione adottate ai sensi dell'articolo 4.
4. Le attività di cooperazione sono decise in stretta concertazione tra la Commissione europea, il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca. Tali consultazioni sono condotte nel pieno rispetto delle rispettive competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascun partner. Pertanto, l'attuazione della presente decisione spetta alla Commissione europea e al governo della Groenlandia, secondo il ruolo e le responsabilità di ciascun partner, come previsto nelle sovvenzioni di finanziamento di cui all'articolo 8, paragrafo 4.

Articolo 3

Obiettivi e principali ambiti di cooperazione

1. Gli obiettivi specifici del partenariato sono:
- (a) assistere la Groenlandia nell'affrontare le sue principali sfide, che consistono segnatamente nel diversificare l'economia in modo sostenibile, nel migliorare le competenze della forza lavoro, anche dei ricercatori, e nel potenziare i sistemi di informazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il conseguimento di tali obiettivi sarà valutato in base al saldo della bilancia commerciale in percentuale sul PIL, la quota del settore della pesca nelle esportazioni totali e i risultati degli indicatori statistici in materia di istruzione;
 - (b) potenziare la capacità dell'amministrazione groenlandese di formulare e attuare meglio le politiche nazionali, in particolare nei nuovi ambiti di interesse comune individuati nel documento indicativo di programmazione per lo sviluppo sostenibile della Groenlandia (DPSS), di cui all'articolo 4, paragrafo 2. Il conseguimento di tale obiettivo sarà valutato sulla base del numero di membri del personale amministrativo che completa la formazione e della percentuale di funzionari pubblici residenti (di lungo periodo) in Groenlandia.
2. I principali ambiti di cooperazione sono:
- (a) l'istruzione e la formazione, il turismo e la cultura;
 - (b) le risorse naturali, comprese le materie prime;
 - (c) l'energia, il clima, l'ambiente e la biodiversità;

- (d) la cooperazione internazionale nelle questioni riguardanti la regione artica;
- (e) il settore sociale; la mobilità della forza lavoro; i sistemi di protezione sociale; le questioni di sicurezza alimentare;
- (f) la ricerca e l'innovazione in settori quali l'energia, i cambiamenti climatici, la resistenza alle catastrofi, le risorse naturali, incluse le materie prime, e l'uso sostenibile delle risorse biologiche.

Parte seconda

PROGRAMMAZIONE ED ESECUZIONE

Articolo 4

Programmazione

1. Nell'ambito del partenariato, il governo della Groenlandia si impegna a formulare e adottare politiche settoriali negli ambiti della cooperazione quali definiti all'articolo 3, paragrafo 2, e di darvi un seguito appropriato.
2. Su questa base, il governo della Groenlandia prepara e presenta un documento indicativo di programmazione per lo sviluppo sostenibile della Groenlandia (di seguito "DPSS"). Scopo del DPSS è fornire un quadro coerente per la cooperazione tra l'Unione e la Groenlandia, in linea con l'obiettivo e la portata generali, le finalità, i principi e le politiche dell'Unione europea.
3. Nell'elaborazione e nell'attuazione del DPSS intervengono i principi di efficacia dell'aiuto: titolarità nazionale, partenariato, coordinamento, armonizzazione, allineamento ai sistemi nazionali, responsabilità reciproca e orientamento ai risultati.
4. Il DPSS è approvato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2. Tale procedura si applica altresì alle revisioni sostanziali aventi l'effetto di modificare in modo significativo la strategia o la programmazione; non si applica alle modifiche non sostanziali del DPSS che riguardano correzioni tecniche, riassegnazione di fondi nei limiti degli stanziamenti indicativi per area prioritaria, aumento o diminuzione inferiore al 20% dell'importo dello stanziamento indicativo iniziale, a condizione che tali modifiche non pregiudichino gli ambiti e gli obiettivi prioritari definiti nel documento. In tali casi le correzioni devono essere comunicate al Parlamento europeo e al Consiglio entro un mese.

Articolo 5

Norme di esecuzione

La Commissione europea adotta le norme dettagliate di esecuzione, che completano la presente decisione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della stessa, conformemente alla delega dei poteri e alla procedura di cui rispettivamente agli articoli 9 e 10 della presente decisione.

Articolo 6

Portata del finanziamento

Nel quadro delle politiche settoriali istituite dal governo della Groenlandia, le seguenti attività possono ricevere un sostegno finanziario:

- (a) riforme e progetti in linea con il DPSS, come stabilito all'articolo 4, paragrafo 2;
- (b) sviluppo delle istituzioni, rafforzamento delle capacità e integrazione degli aspetti ambientali e inerenti ai cambiamenti climatici;
- (c) programmi di cooperazione tecnica.

Articolo 7

Disposizioni finanziarie

Il sostegno finanziario dell'Unione è erogato principalmente attraverso il sostegno al bilancio.

Articolo 8

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi della presente decisione, gli interessi finanziari dell'Unione europea siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. La Commissione e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione.

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo le procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti relativi ai finanziamenti stessi.

Fatti salvi il primo e il secondo comma, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, le convenzioni e decisioni di sovvenzione e i contratti conclusi in applicazione della presente decisione devono abilitare espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali revisioni, controlli e verifiche sul posto, conformemente al regolamento finanziario.

3. La Groenlandia verifica regolarmente se le azioni finanziate dal bilancio dell'Unione europea siano state eseguite correttamente. Oltre alla relazione annuale sui risultati ottenuti nel quadro delle politiche settoriali, l'Unione presenta un'attestazione annuale di legittimità e regolarità. Essa adotta le misure atte a prevenire le irregolarità e le frodi e, se necessario, avvia azioni giudiziarie per recuperare i fondi indebitamente versati.
4. Gli obblighi dettagliati del governo della Groenlandia in relazione alla gestione dei fondi dell'Unione europea sono esposti nelle convenzioni di finanziamento concluse con la Commissione ai fini dell'attuazione della presente decisione. In particolare, le convenzioni di finanziamento fissano indicatori di settore (che stabiliscono le condizioni di pagamento da soddisfare) e i metodi di controllo per comunicare i progressi sugli indicatori settoriali e garantire il rispetto di dette condizioni.

Parte terza

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9

Delega dei poteri alla Commissione

La Commissione ha il potere di adottare un atto delegato a norma dell'articolo 10 per stabilire le norme di esecuzione della presente decisione.

Articolo 10

Esercizio della delega

1. La delega dei poteri di cui all'articolo 9 è conferita alla Commissione per il periodo di validità della presente decisione.
2. La delega dei poteri può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri in essa specificati. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
3. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Consiglio.
4. L'atto delegato entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato notificato o se, prima della scadenza di tale termine, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Consiglio.

Articolo 11

Procedura di comitato

1. La Commissione deve essere assistita dal comitato Groenlandia (di seguito "il comitato"). Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto mediante procedura scritta, tale procedura si intende conclusa senza esito quando, entro il termine per la consegna del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o una maggioranza semplice di membri del comitato lo richieda.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso regolamento.

La decisione approvata resta in vigore per la durata del documento, programma d'azione o misura che è stato adottato o modificato.

Articolo 12

Valutazioni e relazioni

1. Entro il 31 dicembre 2017, la Commissione europea, il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca intraprendono un riesame intermedio del partenariato e del suo impatto generale sulla Groenlandia. La Commissione riunisce tutte le parti interessate, inclusi i soggetti non statali e le autorità locali, nella fase di valutazione dell'assistenza dell'Unione erogata nell'ambito della presente decisione.
2. Entro la prima metà del 2018, la Commissione redige una relazione sugli obiettivi conseguiti e sul valore aggiunto dell'UE apportato dalla presente decisione, valutando i risultati e gli indicatori d'impatto relativi all'efficienza dell'uso delle risorse, in vista di una decisione volta a rinnovare, modificare o sospendere i tipi di misure finanziati nell'ambito della presente decisione. La relazione deve inoltre riguardare la portata della semplificazione, la coerenza interna ed esterna della cooperazione stabilita dalla presente decisione, la continuità della pertinenza di tutti gli obiettivi, nonché il contributo apportato dalle misure alle priorità dell'Unione per quanto riguarda la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. La relazione, infine, deve includere tutti i risultati e le conclusioni sull'impatto a lungo termine della decisione precedente.
3. La relazione è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio, accompagnata, se necessario, da una proposta legislativa che introduce le modifiche necessarie alla presente decisione.
4. I valori al 1° gennaio 2014 degli indicatori di cui all'articolo 2 sono utilizzati come base per valutare in quale misura gli obiettivi della presente decisione sono stati conseguiti.
5. La Commissione chiede alla Groenlandia di fornire tutti i dati e le informazioni necessari, in linea con gli impegni internazionali sull'efficacia dell'aiuto, onde poter monitorare e valutare le misure interessate.

6. L'incidenza più a lungo termine e la sostenibilità degli effetti della presente decisione saranno valutati al suo scadere, conformemente alle norme e alle procedure applicabili in quel momento.

Articolo 13

Importo finanziario di riferimento

L'importo indicativo per l'attuazione della presente decisione per il periodo 2014 – 2020 è di 217,8 milioni di EUR.

Articolo 14

Pubblicazione

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER PROPOSTE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 1.1. Titolo della proposta/iniziativa
- 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Obiettivi
- 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.6. Durata e incidenza finanziaria
- 1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
- 2.4. Stima dei costi e dei benefici dei controlli.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
 - 3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa
 - 3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
 - 3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER PROPOSTE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Partenariato UE-Groenlandia

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB¹⁰

21 07: Azioni di cooperazione allo sviluppo e programmi ad hoc

1.3. Natura della proposta/iniziativa

☐ La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**

☐ La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria**¹¹

☒ La proposta/iniziativa riguarda la **proroga di un'azione esistente**

☐ La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Il partenariato UE-Groenlandia mira a preservare **legami stretti e duraturi** tra i partner, promuovendo al contempo lo **sviluppo sostenibile** della società groenlandese.

1.4.2. Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo n. 1: assistere la Groenlandia nell'affrontare le sue principali sfide, che consistono segnatamente nel diversificare l'economia in modo sostenibile, nel migliorare le competenze della forza lavoro, anche dei ricercatori, e nel potenziare i sistemi di informazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Obiettivo n. 2: potenziare la capacità dell'amministrazione groenlandese di formulare e attuare in modo più efficace le politiche nazionali, in particolare nei nuovi ambiti di interesse comune individuati nel documento indicativo di programmazione per lo sviluppo sostenibile della Groenlandia (DPSS), di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

Attività ABM/ABB interessate

21 07 Azioni di cooperazione allo sviluppo e programmi ad hoc (cfr. punto 1.2).

¹⁰ ABM: Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività).

¹¹ A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Risultati attesi per l'obiettivo n. 1: assistere la Groenlandia nell'affrontare le sue principali sfide, che consistono segnatamente nel diversificare l'economia in modo sostenibile, nel migliorare le competenze della forza lavoro, anche dei ricercatori, e nel potenziare i sistemi di informazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

- Un maggior numero di fornitori di servizi Internet e di connessioni Internet.
- Una manodopera più qualificata e flessibile, dotata delle competenze necessarie a un'economia diversificata.
- Una migliore bilancia commerciale, in cui, nel totale delle esportazioni, è diminuito il peso dei settori tradizionali ed è aumentato quello delle risorse naturali, materie prime incluse.
- Un'economia meno dipendente dall'assistenza della Danimarca e dell'UE.

Risultati attesi per l'obiettivo n. 2: potenziare la capacità dell'amministrazione groenlandese di formulare e attuare in modo più efficace le politiche nazionali, in particolare nei nuovi ambiti di interesse comune individuati nel documento indicativo di programmazione per lo sviluppo sostenibile della Groenlandia (DPSS), di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

- Maggiore capacità dell'amministrazione groenlandese di formulare e attuare in modo più efficace le politiche nazionali, in particolare per quanto riguarda i nuovi settori e le questioni globali.
- Un'amministrazione che riceve formazioni regolari in settori di rilievo.
- Una riduzione dell'avvicendamento del personale amministrativo.

Per quanto concerne il dialogo e le consultazioni tra il governo della Groenlandia, **le parti interessate e i beneficiari** (quali insegnanti, studenti, sindacati e organizzazioni dei datori di lavoro), è opportuno sottolineare che avvengono su base regolare nel contesto di iniziative organizzate a tal fine. Inoltre, la Commissione europea è propensa a prendere parte a tali iniziative per raccogliere le opinioni di beneficiari diretti o indiretti del sostegno dell'UE e per esprimere le proprie osservazioni sulla questione oggetto di discussione.

1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

Indicatori per l'obiettivo n. 1: assistere la Groenlandia nell'affrontare le sue principali sfide, che consistono segnatamente nel diversificare l'economia in modo sostenibile, nel migliorare le competenze della forza lavoro, anche dei ricercatori, e nel potenziare i sistemi di informazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

- Numero di fornitori di servizi Internet.
- Numero di connessioni Internet.
- Spesa destinata all'istruzione (percentuale rispetto al totale della spesa pubblica).
- Numero di persone che hanno completato i programmi di istruzione (totale).

- % della bilancia commerciale rispetto al PIL.
- % relativa al settore della pesca rispetto al totale delle esportazioni.
- % di disavanzo fiscale, senza sovvenzioni, rispetto al PIL.
- % delle risorse naturali, incluse le materie prime, rispetto al totale delle esportazioni.

Indicatori per l'obiettivo n. 2: potenziare la capacità dell'amministrazione groenlandese di formulare e attuare in modo più efficace le politiche nazionali, in particolare nei nuovi ambiti di interesse comune individuati nel documento indicativo di programmazione per lo sviluppo sostenibile della Groenlandia (DPSS), di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

- Numero di membri del personale amministrativo che completa la formazione.
- Numero di nuove politiche definite/rivedute.
- Numero di posti di apprendistato nelle industrie europee (in Groenlandia o altrove).
- Numero di funzionari pubblici che seguono una formazione delle amministrazioni pubbliche europee.
- % di funzionari pubblici residenti (di lungo periodo) in Groenlandia.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità da coprire nel breve e lungo termine

I beneficiari del futuro partenariato UE-Groenlandia sono i cittadini della Groenlandia in generale. Ove il settore prioritario dovesse rimanere quello dell'istruzione e della formazione professionale, un'attenzione particolare sarà riservata a coloro che hanno completato il ciclo di studi elementare e ai lavoratori meno qualificati.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

Il partenariato UE-Groenlandia proposto mira a mantenere strette relazioni tra i partner. Tale partenariato deve essere all'altezza delle sfide globali e consentire lo sviluppo di un programma proattivo nonché il perseguimento di interessi reciproci, in linea con gli obiettivi della strategia Europa 2020 e della politica dell'UE per l'Artico.

Attraverso tale partenariato sarà inoltre possibile aggiungere credibilità alla strategia Europa 2020 e assicurarne la coerenza, creando un nesso tra la promozione delle politiche interne, come la comunicazione sulle materie prime, e le attività di cooperazione con la Groenlandia.

Poiché l'UE è l'unico donatore oltre il Regno di Danimarca, il sostegno erogato mediante il nuovo partenariato conferirà una prospettiva europea allo sviluppo della Groenlandia e contribuirà a rafforzare legami stretti e duraturi con questo territorio.

I cittadini della Groenlandia possiedono la cittadinanza dello Stato membro cui sono costituzionalmente legati (la Danimarca): di conseguenza godono della cittadinanza dell'UE e sono pertanto soggetti alle disposizioni contenute nelle corrispondenti parti del

trattato. Il sostegno dell'Unione rafforza la posizione della Groenlandia in quanto avamposto dell'UE, sulla base dei valori comuni e della storia che lega i due partner.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Il partenariato UE-Groenlandia ha avviato un processo che nel tempo si è perfezionato, in particolare attraverso lo sviluppo di strumenti di controllo intesi a valutare meglio i progressi raggiunti nei settori prioritari della cooperazione, nonché attraverso un dialogo politico con cadenza biennale.

Inoltre, come previsto dalla decisione del Consiglio e sulla base di una valutazione esterna realizzata nel 2010, la revisione intermedia della strategia adottata (istruzione e formazione professionale) è in fase di completamento. La valutazione ha confermato il settore prioritario scelto e ha raccomandato di mantenerlo anche oltre il 2013. Nella valutazione si raccomanda altresì di prendere debitamente in conto, nei negoziati futuri, ambiti politici quali il settore sociale, la ricerca e l'innovazione, le risorse naturali, incluse le materie prime, e l'ambiente.

Il governo della Groenlandia avvia consultazioni regolari con le parti interessate, tra cui figurano insegnanti, studenti, rappresentanti del settore privato e dei sindacati. Le discussioni hanno l'obiettivo di precisare la strategia e identificare i pareri degli interessati in merito ai settori prioritari. La Commissione partecipa attivamente a tali consultazioni/discussioni.

1.5.4. Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

In un contesto globalizzato, le politiche interne dell'UE (quali i cambiamenti climatici, la politica per l'Artico, l'ambiente, la biodiversità, le risorse naturali, incluse le materie prime, l'energia, la migrazione, ecc.) sono sempre più parte dell'azione esterna dell'UE.

Il nuovo partenariato continuerà a rappresentare il quadro per il dialogo tra l'Unione europea e la Groenlandia in settori di rilevanza specifica per entrambe le parti, quali la salute e la protezione del consumatore, le risorse naturali, incluse le materie prime, le questioni legate all'Artico, l'energia, la ricerca e l'innovazione, l'industria, ecc.

Nell'ambito del nuovo partenariato si propone di perseguire un'ampia cooperazione tra l'UE e la Groenlandia, sulla base dello status della Groenlandia in quanto PTOM e in conformità alle disposizioni della decisione sull'associazione d'oltremare per il periodo post 2013.

L'accordo veterinario tra l'UE e la Groenlandia (2011/408/UE) mira a riconoscere mutualmente le norme di produzione e le misure di sicurezza alimentare per i prodotti derivati dalla pesca, i molluschi bivalvi vivi, ecc. Grazie a tale accordo sarà possibile stimolare gli scambi e ridurre i costi di produzione, ispezione e certificazione.

Inoltre, nel quadro del nuovo partenariato, la cooperazione con la Groenlandia deve essere allineata con le priorità della Strategia 2020, nonché con quelle della politica dell'UE per l'Artico¹².

¹² Comunicazione della Commissione "L'Unione europea e la regione artica", COM(2008)763. La seconda comunicazione della Commissione e del Consiglio sulla politica dell'UE per l'Artico è in fase di preparazione.

Nelle politiche interne dell'UE è riservato grande spazio alla sicurezza offshore, soprattutto in relazione alla prospezione petrolifera, alla protezione dell'ambiente attraverso la cooperazione internazionale e il consolidamento delle capacità nei paesi vicini non UE.

Il settore della pesca non rientra nell'ambito d'applicazione della presente decisione del Consiglio ma è oggetto di un accordo di partenariato specifico tra l'UE e il governo della Groenlandia. L'incidenza e le implicazioni del presente e futuro accordo di partenariato UE-Groenlandia nel settore della pesca saranno debitamente esaminate nella fase di attuazione della presente decisione del Consiglio.

1.6. Durata e incidenza finanziaria

☒ Proposta/iniziativa di **durata limitata**

- ☒ Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal 1.1.2014 fino al 31.12.2020
- ☒ Incidenza finanziaria dal 1.1.2014 al 31.12.2020

☐ Proposta/iniziativa di **durata illimitata**

- Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA,
- seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione prevista¹³

☒ **Gestione diretta centralizzata** da parte della Commissione

☐ **Gestione centralizzata indiretta** con delega delle funzioni di esecuzione a:

- ☐ agenzie esecutive
- ☐ organismi creati dalle Comunità¹⁴
- ☐ organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico
- ☐ persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario

☐ **Gestione concorrente** con gli Stati membri

☐ **Gestione decentrata** con paesi terzi

☐ **Gestione congiunta** con organizzazioni internazionali (*specificare*)

¹³ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

¹⁴ A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Nel contesto del partenariato vigente, le parti hanno concordato una serie di indicatori che consentiranno di seguire gli sviluppi globali nell'economia e nella società della Groenlandia. Nell'ambito del nuovo e rafforzato partenariato UE-Groenlandia, l'elenco indicativo degli indicatori potrebbe essere integrato da altri indicatori necessari per un miglior monitoraggio dei nuovi ambiti di cooperazione. La questione sarà ulteriormente discussa con le autorità groenlandesi.

I sistemi di monitoraggio e valutazione della Commissione europea, sempre più orientati ai risultati, vedono coinvolti personale interno ed esperti esterni.

Nell'ambito del sostegno alla Groenlandia, l'UE fornisce assistenza per lo sviluppo di indicatori che consentano di seguire l'andamento del partenariato e delle politiche sostenute, riguardanti il programma d'istruzione della Groenlandia. Un'attenzione particolare è riservata agli indicatori basati sui risultati concreti e i livelli di realizzazione e si prevede di ampliare l'uso degli indicatori d'impatto nel partenariato futuro. L'erogazione di quote variabili del sostegno al bilancio si basa su una serie di indicatori accompagnati da una definizione degli obiettivi da conseguire entro un dato anno.

Come in passato, sarà realizzata, in stretta cooperazione tra le parti interessate, una revisione intermedia del nuovo documento di programmazione e della decisione del Consiglio.

I funzionari responsabili assicurano un monitoraggio costante dell'attuazione di progetti e programmi secondo varie modalità, anche con visite in loco ove possibile. L'attività di monitoraggio fornisce preziose informazioni sui progressi compiuti e permette ai responsabili di individuare difficoltà effettive o potenziali e di adottare misure correttive.

Ci si avvale della collaborazione di esperti esterni indipendenti per valutare il rendimento delle azioni esterne dell'UE mediante tre diversi sistemi. Tali valutazioni contribuiscono ad accrescere i livelli di responsabilità e a migliorare gli interventi in corso; inoltre, traendo insegnamenti da esperienze passate, ispirano politiche e azioni per il futuro. Tutti gli strumenti si avvalgono dei criteri di valutazione OCSE-CAS, internazionalmente riconosciuti, ivi compreso il criterio dell'impatto (potenziale).

In primo luogo, a livello del progetto, il sistema di monitoraggio orientato ai risultati (ROM), gestito dalla sede centrale, fornisce una panoramica concisa e mirata della qualità di un campione di interventi. Avvalendosi di una metodologia altamente strutturata e standardizzata, gli esperti indipendenti del ROM attribuiscono punteggi che rispecchiano i punti forti e le debolezze del progetto e formulano raccomandazioni su come migliorare l'efficacia.

Le valutazioni a livello del progetto forniscono un'analisi più dettagliata e approfondita e aiutano i responsabili del progetto a migliorare gli interventi in corso e a preparare quelli futuri. Esperti esterni e indipendenti, dotati di competenze tematiche e geografiche, sono incaricati di svolgere l'analisi e di raccogliere riscontri e testimonianze presso le parti interessate, senza trascurare i beneficiari finali.

La Commissione realizza anche valutazioni strategiche delle sue politiche, dalla fase di programmazione ed elaborazione della strategia, all'attuazione degli interventi in un settore specifico (salute, istruzione, ecc.) in un paese o regione, oppure di un determinato strumento. Tali valutazioni rappresentano un importante contributo alla formulazione di politiche e alla definizione di strumenti e progetti. Tutte le valutazioni sono pubblicate sul sito web della Commissione e una sintesi delle risultanze è inclusa nella relazione annuale al Consiglio e al Parlamento europeo.

2.2. Sistema di gestione e controllo

2.2.1. Rischi individuati

Rischio ambientale

Il contesto operativo degli aiuti forniti tramite il presente strumento è caratterizzato dai seguenti fattori di rischio, che potrebbero portare alla mancata realizzazione degli obiettivi dello strumento, a una gestione finanziaria non ottimale e/o all'inosservanza delle norme vigenti (errori riguardanti la legalità e la regolarità):

- l'instabilità economica/politica e/o le catastrofi naturali, che possono causare difficoltà e ritardi nell'ideazione e nell'attuazione degli interventi, in particolare negli Stati fragili;
- la scarsa capacità istituzionale e amministrativa nei paesi partner, che può causare difficoltà e ritardi nell'ideazione e nell'attuazione degli interventi;
- la dispersione geografica dei progetti e dei programmi (che coprono un gran numero di Stati/territori/regioni), che può porre problemi logistici o di risorse in sede di monitoraggio, specialmente per il follow-up delle attività in loco;
- la diversità delle strutture e delle capacità di controllo interno dei vari partner/beneficiari potenziali, che può frammentare e, di conseguenza, ridurre l'efficacia e l'efficienza delle risorse di cui dispone la Commissione per sostenere e monitorare l'attuazione;
- le carenze qualitative e quantitative dei dati disponibili sui risultati e sull'incidenza dell'attuazione degli aiuti esterni/dei piani di sviluppo nazionali nei paesi partner, che possono compromettere la capacità della Commissione di riferire sui/rendere conto dei risultati;
- l'insufficienza degli stanziamenti amministrativi, che può comportare risorse inadeguate per gestire correttamente lo strumento.

Livello previsto di rischio di non conformità delle norme applicabili

L'obiettivo dello strumento in termini di conformità è mantenere il tradizionale livello di rischio di non conformità (tasso di errore) per il portafoglio DEVCO, vale a dire un livello "netto" residuo di errore (calcolato su base pluriennale una volta eseguiti tutti i controlli e le rettifiche previste sui contratti chiusi) inferiore al 2%. Questo comporta tradizionalmente un margine di errore stimato al 2-5% in termini di campione annuale randomizzato di operazioni eseguite dalla Corte dei conti europea ai fini della dichiarazione annuale di affidabilità (DAS). DEVCO ritiene che questo sia il rischio più basso di non conformità a

cui si può arrivare considerati il contesto ad alto rischio, gli oneri amministrativi e la necessaria efficacia in termini di costi dei controlli di conformità.

2.2.2. *Modalità di controllo previste*

Struttura di controllo interno di DEVCO

Il processo di controllo interno/gestione di DEVCO è destinato a fornire ragionevoli garanzie quanto al conseguimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza delle sue operazioni, affidabilità dei suoi rendiconti finanziari e conformità con il quadro legislativo e procedurale pertinente.

Efficacia ed efficienza

Per garantire l'efficacia e l'efficienza delle sue operazioni (e abbassare l'elevato livello di rischio nell'ambito degli aiuti esterni), oltre a tutti gli elementi della politica strategica e del processo di pianificazione della Commissione, alla struttura di audit interno e agli altri requisiti delle norme di controllo interno della Commissione, DEVCO manterrà per tutti i suoi strumenti un quadro ad hoc per la gestione degli aiuti comprendente:

- una gestione decentrata della maggior parte degli aiuti esterni affidata alle delegazioni UE in loco;
- linee di responsabilità finanziaria chiare e ufficiali, dall'ordinatore delegato (direttore generale), mediante sottodelega dell'ordinatore sottodelegato (direttore) presso la sede centrale, al capo delegazione;
- relazioni regolari delle delegazioni UE alla sede centrale (relazioni sulla gestione dell'assistenza esterna), compresa una dichiarazione annuale di affidabilità del capo delegazione;
- l'organizzazione di un consistente programma di formazione per il personale della sede centrale e delle delegazioni;
- valido sostegno e assistenza da parte della sede centrale alle delegazioni (anche via Internet);
- visite "di verifica" regolari, ogni 3-6 anni, alle delegazioni operanti in regime decentrato;
- una metodologia di gestione del ciclo dei progetti e dei programmi comprendente:
- strumenti a sostegno della qualità per l'ideazione degli interventi, i relativi metodi di attuazione, il meccanismo di finanziamento, il sistema di gestione, la valutazione e la selezione di tutti i partner nell'attuazione ecc.;
- strumenti di gestione, monitoraggio e rendicontazione dei programmi e dei progetti per un'attuazione efficace, compreso un monitoraggio esterno regolare dei progetti in loco;
- rilevanti componenti di valutazione e di audit.

Rendicontazione finanziaria e norme contabili

DEVCO continuerà a cercare di rispettare i massimi standard di contabilità e rendicontazione finanziaria utilizzando il sistema di contabilità per competenza (ABAC) della Commissione e gli strumenti specifici per l'assistenza esterna quali il sistema integrato di gestione dell'informazione (CRIS).

I metodi per il controllo della conformità con il quadro legislativo e procedurale pertinente sono illustrati nella sezione 2.2 (misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità).

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Visto il contesto ad alto rischio in cui opera EuropeAid, i suoi sistemi devono prevenire un gran numero di potenziali errori di conformità (irregolarità) nelle operazioni e garantire un alto livello di prevenzione, individuazione e controlli di rettifica sin dalle prime fasi del processo di pagamento. Questo significa, in pratica, che i controlli di conformità di EuropeAid si baseranno prevalentemente sulle verifiche ex ante approfondite, eseguite dai revisori esterni e dal personale della Commissione in loco prima dei pagamenti finali dei progetti (ferma restando l'esecuzione di alcune revisioni contabili e verifiche ex post), il che va ben oltre le salvaguardie finanziarie richieste dal regolamento finanziario. Il quadro di conformità di EuropeAid comprende, tra l'altro, le componenti significative elencate di seguito.

Misure preventive

- Formazione di base obbligatoria sulle questioni attinenti alle frodi per il personale addetto alla gestione degli aiuti e i revisori contabili;
- messa a disposizione (anche via Internet) di linee guida, tra cui la Guida pratica alle procedure contrattuali, EuropeAid Companion e le istruzioni pratiche ("toolkit") per la gestione finanziaria (per i partner nell'attuazione);
- valutazione ex ante per garantire l'esistenza e l'attivazione di opportune misure antifrode, volte a prevenire e individuare le frodi nella gestione dei fondi UE, presso le autorità incaricate di amministrare i fondi corrispondenti in gestione congiunta e decentrata;
- analisi ex ante dei meccanismi antifrode esistenti nel paese partner nell'ambito della valutazione del criterio di ammissibilità della gestione delle finanze pubbliche cui è subordinata la concessione del sostegno al bilancio (esistenza di un deciso impegno a combattere la frode e la corruzione, di autorità ispettive adeguate, di una capacità giudiziaria sufficiente e di meccanismi efficaci di reazione e sanzione);
- nel 2008 la Commissione ha sottoscritto ad Accra l'Iniziativa per la trasparenza degli aiuti internazionali (ITAI), aderendo quindi a un nuovo standard globale per la trasparenza degli aiuti che garantisce la disponibilità di dati più tempestivi, dettagliati e regolari sui flussi di aiuti e sui relativi documenti;
- la Commissione attua dal 14 ottobre 2011 la prima fase dello standard IATI sulla pubblicazione trasparente delle informazioni sugli aiuti in previsione del forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti tenutosi a Busan nel novembre 2011. La Commissione collaborerà inoltre con gli Stati membri dell'UE per mettere a punto un'applicazione informatica comune in rete, denominata TR-AID, che trasforma i dati sugli aiuti UE ottenuti tramite l'IATI e altre fonti in informazioni di facile uso.

Misure di individuazione e rettifica

- Audit e verifiche esterni (obbligatori e basati sull'analisi del rischio), anche ad opera della Corte dei conti;
- controlli a posteriori (basati sull'analisi del rischio) e recuperi;
- sospensione dei finanziamenti UE in caso di grave frode, compresa la corruzione su vasta scala, fino a che le autorità non abbiano adottato opportuni provvedimenti per rettificare la frode e prevenire che si ripeta in futuro.

EuropeAid definirà inoltre la propria strategia antifrode in linea con la nuova strategia antifrode della Commissione (CAFS) adottata il 24 giugno 2011, per garantire tra l'altro che:

- i controlli antifrode interni di EuropeAid siano pienamente allineati con la CAFS;
- l'approccio EuropeAid alla gestione del rischio di frodi sia diretto all'individuazione degli ambiti a rischio di frode e delle risposte adeguate;
- i sistemi utilizzati per spendere i fondi UE nei paesi terzi consentano di recuperare i dati pertinenti da utilizzare ai fini della gestione del rischio di frode (ad esempio, doppi finanziamenti);
- se necessario, saranno creati gruppi in rete e strumenti informatici adeguati per analizzare i casi di frode collegati al settore degli aiuti esterni.

2.4 Stima dei costi e dei benefici dei controlli.

La media annuale dei costi complessivi di controllo interno/gestione per l'intero portafoglio EuropeAid è stimata a 658 milioni di euro di impegni nella pianificazione di bilancio 2014-2020. Questo importo comprende la gestione del FES, che è integrata nella struttura di gestione di EuropeAid. Questi costi non operativi rappresentano circa il 6,4 % della media annuale stimata di 10,2 miliardi di euro prevista da EuropeAid per i suoi impegni complessivi (operativi e amministrativi) nel suo portafoglio di spesa finanziato dal bilancio generale dell'UE e dal Fondo europeo di sviluppo per il periodo 2014-2020.

In questi costi di gestione rientrano tutto il personale di EuropeAid presso la sede centrale e nelle delegazioni, le infrastrutture, i viaggi, la formazione, il monitoraggio, la valutazione e i contratti di audit (compresi quelli lanciati dai beneficiari).

Col tempo EuropeAid intende ridurre il rapporto attività di gestione/attività operative nell'ambito della struttura perfezionata e semplificata dei nuovi strumenti, basandosi sulle modifiche che saranno probabilmente introdotte a norma del regolamento finanziario riveduto. I principali benefici in termini di costi di gestione riguardano il conseguimento degli obiettivi strategici, l'uso efficiente ed efficace delle risorse e l'attuazione di misure preventive e di altre verifiche solide ed efficaci in termini di costi per garantire un uso legittimo e regolare dei fondi.

Benché la natura e gli obiettivi delle attività di gestione e dei controlli di conformità relativi al portafoglio continueranno a essere migliorati anche in futuro, tali costi sono complessivamente necessari per una realizzazione efficace ed efficiente degli obiettivi degli strumenti con un rischio minimo di non conformità (meno del 2% di errore residuo). Tali costi sono nettamente inferiori ai rischi che potrebbe comportare l'abolizione o la riduzione dei controlli interni in questo settore ad alto rischio.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio di spesa esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Denominazione.....]	Diss./Non diss. (15)	di paesi EFTA ¹⁶	di paesi candidati ¹⁷	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario
IV	Numero 21 01: Spese amministrative del settore "Sviluppo e relazioni con i paesi ACP"					
	21 01 04 20 Spese di sostegno amministrativo per il settore "Sviluppo e relazioni con i paesi ACP"	Non diss.	NO	NO	NO	NO
	Numero 21 07: Azioni di cooperazione allo sviluppo e programmi ad hoc					
	21 07 02 Cooperazione con la Groenlandia	Diss.	NO	NO	NO	NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione¹⁸

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Denominazione.....]	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario
IV	Numero 21 01: Spese amministrative del settore "Sviluppo e relazioni con i paesi ACP".					
	21 01 04 20 Spese di sostegno amministrativo per la cooperazione con la Groenlandia	Non diss.	NO	NO	NO	NO

¹⁵ Diss. = Stanziamenti dissociati / Non diss. = Stanziamenti non dissociati.

¹⁶ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

¹⁷ Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

¹⁸ Ciò implica una modifica al titolo della rubrica per includere il riferimento alla Groenlandia.

--	--	--	--	--	--	--

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:			Numero	Rubrica IV - Ruolo mondiale dell'Europa							
DG: DEVCO			Anno N ¹⁹ 2014	Anno N+1 2015	Anno N+2 2016	Anno N+3 2017	Anno N+4 2018	Anno N+5 2019	Anno N+6 2020	Anno N+7 2021	TOTALE
• Stanziamenti operativi											
Cooperazione con la Groenlandia (21.07.02)	Impegni	(1)	29,061	29,656	30,251	30,846	31,415	32,037	32,731		215,996
	Pagamenti	(2)	23,260	29,537	30,132	30,727	31,254	31,961	32,536	6,590	215,996
Numero della linea di bilancio	Impegni	(1a)									
	Pagamenti	(2a)									
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici ²⁰											
Numero della linea di bilancio 21.01 04 20		(3)	0,239	0,244	0,249	0,254	0,285	0,263	0,269		1,804
TOTALE degli stanziamenti per la DG DEVCO	Impegni	=1+1a+3	29,300	29,900	30,500	31,100	31,700	32,300	33,000		217,800
	Pagamenti	=2+2a+3	23,499	29,781	30,381	30,981	31,539	32,224	32,805	6,590	217,800

¹⁹ L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

²⁰ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)	29,061	29,656	30,251	30,846	31,415	32,037	32,731		215,996
	Pagamenti	(5)	23,260	29,537	30,132	30,727	31,254	31,961	32,536	6,590	215,996
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici	Impegni	(6)	0,239	0,244	0,249	0,254	0,285	0,263	0,269		1,804
	Pagamenti	=4+6	29,300	29,900	30,500	31,100	31,700	32,300	33,000		217,800
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA <4> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=5+6	23,499	29,781	30,381	30,981	31,539	32,224	32,805	6,590	217,800
	Pagamenti										

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)									
	Pagamenti	(5)									
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici	Impegni	(6)									
	Pagamenti	=4+6									
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=5+6									
	Pagamenti										

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:		5	“Spese amministrative”							
Mio EUR (al terzo decimale)										
DG: DEVCO			Anno N 2014	Anno N+1 2015	Anno N+2 2016	Anno N+3 2017	Anno N+4 2018	Anno N+5 2019	Year N+6 2020	TOTALE
• Risorse umane			0,487	0,482	0,477	0,472	0,472	0,472	0,472	3,335
• Altre spese amministrative			0,174	0,153	0,153	0,152	0,152	0,152	0,152	1,089
TOTALE DG DEVCO		Stanzamenti	0,661	0,634	0,630	0,625	0,625	0,625	0,625	4,424
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale		(Totale impegni = Totale pagamenti)	0,661	0,634	0,630	0,625	0,625	0,625	0,625	4,424

Mio EUR (al terzo decimale)										
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	Anno N 2014	Anno N+1 2015	Anno N+2 2016	Anno N+3 2017	Anno N+4 2018	Anno N+5 2019	Anno N+6 2020	Anno N+7 2021	TOTALE
		29,961	30,534	31,130	31,725	32,325	32,925	33,625		222,224
	Pagamenti	24,160	30,415	31,011	31,606	32,164	32,849	33,430	6,590	222,224

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi
- ☒ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:
- Il sostegno dell'UE alla Groenlandia assumerà principalmente la forma di sostegno al bilancio settoriale. Una serie di indicatori, di cui alla sezione 1.4.4 sarà utilizzata in linea di principio su base annuale, per verificare l'attuazione della presente decisione del Consiglio.
- A seguito dell'accordo tra le parti sui principali settori della cooperazione, gli indicatori di cui alla sezione 1.4.4 possono essere integrati da altri indicatori che saranno oggetto di discussione nell'ambito della programmazione per il periodo 2014-2020. La tabella di seguito riporta la ripartizione delle risorse finanziarie per obiettivo.

Stanziamenti di impegno per anno e per obiettivo in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Anno N+4	Anno N+5	Anno N+6	TOTALE
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
↓									
OBBIETTIVO 1: assistere la Groenlandia nell'affrontare le sue principali sfide, che consistono segnatamente nel diversificare l'economia in modo sostenibile, nel migliorare le competenze della forza lavoro, anche dei ricercatori, e nel potenziare i sistemi di informazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.									

[illegible]

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1. Sintesi

- ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi
- ☐ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N ²¹	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane	0,487	0,482	0,477	0,472	0,472	0,472	0,472	3,335
Altre spese amministrative	0,174	0,153	0,153	0,152	0,152	0,152	0,152	1,089
per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	0,661	0,634	0,630	0,625	0,625	0,625	0,625	4,424
Esclusa la RUBRICA 5²² del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane								
Altre spese di natura amministrativa	0,239	0,244	0,249	0,254	0,285	0,263	0,269	1,804
Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	0,239	0,244	0,249	0,254	0,285	0,263	0,269	1,804
TOTALE	0,901	0,879	0,879	0,879	0,910	0,888	0,894	6,229

²¹

L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

²²

Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane
- ☐ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
• Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei)							
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)	3,7	3,7	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)							
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)							
10 01 05 01 (ricerca diretta)							
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) ²³							
XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)							
XX 01 04 yy ²⁴	- in sede ²⁵						
	- nelle delegazioni						
XX 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca indiretta)							
10 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (specificare)							
TOTALE	3,9	3,9	3,9	3,8	3,8	3,8	3,8

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

²³ AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (*intérimaire*); JED= giovane esperto in delegazione (*jeune expert en délégation*).

²⁴ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

²⁵ Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	
Personale esterno	

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- ☐ La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.
- ☐ La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

- ☐ La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale²⁶.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi
- La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanzamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			Total
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE stanziamenti cofinanziati								

²⁶ Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- ☐ La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.
- ☐ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - ☐ sulle risorse proprie
 - ☐ sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ²⁷						
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
Articolo.....								

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

²⁷

Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.